

Il “Sistema 231” sempre più centrale. Il “modello di prevenzione sportiva”

Stefano Comellini – Giulia Zali¹



In un recente articolo su questa Rivista² abbiamo dato conto della disciplina derivante dal D.Lgs. n. 231/2001, con il quale si è introdotta nel nostro ordinamento la “responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

La responsabilità dell’ente – dalla grande società di capitali alla piccola associazione priva di scopo di lucro - deriva dalla commissione di uno o più degli ormai numerosi “reati presupposto”, espressamente contemplati nello stesso Decreto 231, commessi nell’interesse o vantaggio dell’ente, di cui risulti autore una persona fisica variamente legata all’ente, con funzioni di sua rappresentanza, amministrazione o direzione o che esercita, anche di fatto, funzioni di direzione e controllo, oltre che i soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Rinviando al precedente intervento per l’esame analitico di quello che può definirsi il “Sistema 231”, qui ci limitiamo a ricordare che, a fronte della commissione del reato, individuato l’autore nella persona fisica legata all’ente (perché apicale o dipendente), considerata la connessione tra illecito penale del soggetto attivo e interesse o vantaggio del secondo, accertata infine l’omissione della predisposizione o valutate negativamente l’effettività dell’adozione o l’efficacia

dell’attuazione dell’apposito Modello organizzativo specificamente predisposto sul rischio-reati dell’ente, discende la responsabilità diretta di quest’ultimo, con conseguenti e consistenti sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, oltre alla confisca del prezzo o del profitto di reato e alla pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Modello e il Codice etico

Un adeguato assetto organizzativo deve essere innanzitutto in grado di cogliere e prevenire i “rischi-reato” più rilevanti, riferiti alle sempre più numerose fattispecie di “reato presupposto” contemplate dal “sistema 231”. Lo strumento cardine dell’onere di mappatura in capo all’organo gestorio è, come si è visto, il modello di organizzazione e gestione (MOG), espressione della predisposizione e della corretta manutenzione dell’adeguato assetto organizzativo.

Al MOG si aggiunge il “Codice Etico”, con il quale si ricomprendono, tra le finalità dell’ente, tematiche di rilevanza sociale quali, ad esempio, la prevenzione delle discriminazioni, di genere o provenienza, dello sfruttamento dei soggetti deboli, la tutela del contraente debole (fornitore o cliente) o del consumatore.

La nota “sentenza Tyssenkrupp”³ ha precisato che la responsabilità dell’ente, secondo il D.Lgs n. 231/2001, si fonda sulla “colpa di organizzazione”: il riscontro di tale deficit organizzativo consente l’imputazione all’ente dell’illecito penale.

¹ Studio legale Comellini.

² Cfr. Il Perito Informa n. 4/2022, p. 13 ss., in <https://imagecdn.spazioweb.it/16/ad/16ada977-1237-466e-b440-549e1435360a.pdf>

³ Cass. pen. Sez. Un., 18.9.2014 n. 38343.

Si tratta di una “colpa” che le più recenti sentenze della Cassazione riferiscono non tanto nell’adozione di un modello organizzativo inadeguato ed inidoneo a prevenire reati, quanto dalla circostanza che le prescrizioni e le misure preventive previste all’interno dello stesso non sono di fatto rispettati⁴.

La crescente diffusione del “Sistema 231”

A oltre 20 anni dalla sua introduzione, il “sistema 231” si è ampiamente esteso, non solo perché i reati-presupposto”, su cui si fonda la responsabilità dell’ente, sono cresciuti in maniera esponenziale superando ampiamente il centinaio e ricomprendendo anche reati colposi; non solo perché l’imprenditoria ha compreso che la compliance interna, con riferimento al Modello 231, ha tra i suoi compiti, sia quello di valutare la corretta conformità normativa, sia quello di salvaguardare la società dal rischio di gravi sanzioni e danni reputazionali; ma perché è stato ben presto assimilato – pur adattato a diverse esigenze – anche dall’ordinamento sportivo.

Il sistema 231 nell’ordinamento sportivo.

Le società e associazioni sportive sono anch’esse “Enti” a cui si applica, secondo l’ordinamento giuridico nazionale, il D.Lgs. n. 231/2001. Questo significa che i reati-presupposto che dovessero verificarsi al loro interno (ad es. l’omicidio colposo di un dipendente, la corruzione per ottenere una concessione pubblica), fermi i necessari presupposti già evidenziati, seguono la disciplina di ogni altro ente.

Tuttavia, la specificità dell’ordinamento sportivo, ha esteso la necessità della prevenzione dell’illecito sportivo mediante specifiche modalità di organizzazione.

Già nel 2006, nell’ambito della vicenda conosciuta come “Calciopoli”, nel decidere l’arbitrato tra la Società A.C. Milan e la F.I.G.C. riguardante la penalizzazione inflitta alla prima, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport⁵ rilevava come la violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento sportivo avesse trovato origine “nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti”.

Faceva così ingresso nel mondo sportivo, ed in particolare in quello del calcio che spesso funge da battistrada, la considerazione della rilevanza di un sistema di prevenzione interno all’ente, ricalcato sullo schema 231.

All’art. 29 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (“Esimenti e attenuanti per comportamenti dei sostenitori”) si è così previsto che la società non risponde per i comportamenti violenti tenuti dai propri sostenitori se, tra l’altro: “a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.

L’art. 7 comma 5 dello statuto FIGC dispone poi che il Consiglio federale “... vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”, fornendo anche, nella stessa disposizione, i requisiti necessari di redazione dei modelli stessi. Il richiamo della partecipazione a campionati nazionali riferisce l’obbligo del modello sia alle società professionistiche che a quelle dilettantistiche.

⁴ Cass. pen., 20.12.2023 n. 50770.

⁵ Lodo 27.10.2006, in

https://www.coni.it/images/arbitrato/149_A.pdf.

L'efficacia di prevenzione del Sistema 231 non è sfuggita al legislatore della Riforma dello Sport. Il D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 – uno dei cinque decreti in attuazione della Legge Delega n. 86/2019⁶ - ha previsto, all'art. 16, l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e per le Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, di redigere le "linee guida" per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal codice per le pari opportunità tra uomo e donna o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Di conseguenza, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle dette "linee guida", modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Gli enti sportivi che non adempiono a tali obblighi saranno soggetti a sanzione disciplinare.

Di rilievo (art. 16 co. 4) che, qualora le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche siano già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 avranno il solo obbligo di integrarlo secondo le specifiche linee guida a loro destinate.

La nozione di modello organizzativo cui fa riferimento la Riforma dello sport si riferisce all'insieme delle misure e delle iniziative che una società o un'associazione sportiva deve adottare e attuare al fine di: i) valorizzare la parità di genere tra uomo e donna nel contesto

di lavoro; ii) tutelare la posizione dei minori; iii) contrastare ogni forma di violenza di genere e discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Per dare attuazione a questa precisa prescrizione normativa, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. con Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha istituito l'Osservatorio permanente per le politiche di *safeguarding*, a cui è stato affidato il compito di curare la redazione dei principi fondamentali e delle raccomandazioni per l'implementazione delle successive fasi di competenza degli enti sportivi.

Secondo quanto previsto dal citato art. 16 D.Lgs. 39/2021, inoltre, la Giunta Nazionale ha approvato il "modello di regolamento", che costituisce il principale riferimento per gli enti di affiliazione ai fini della predisposizione dei regolamenti interni che definiscono le procedure sanzionatorie a carico degli affiliati che risultino inadempienti agli obblighi di legge. Si prevede anche la possibilità che l'ente di affiliazione valuti l'effettiva adozione dei modelli di prevenzione sportiva e del codice di condotta quale requisito per l'affiliazione.

In attuazione dei compiti assegnati, l'osservatorio ha emanato i "Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione", ai quali devono conformarsi sia gli enti di affiliazione nell'ambito della redazione delle linee guida, sia gli affiliati in fase di progettazione dei modelli di prevenzione sportiva.

Il sistema 231 si è così diffuso anche in settori che in origine, alla promulgazione del D.Lgs. n. 231/2001, non erano prevedibili, segnando l'importante crescita di una accentuata sensibilità per una migliore organizzazione interna di valutazione e prevenzione del rischio di illeciti, penali o sportivi.

⁶ "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".